

Nota informativa relativa al decreto legislativo inerente il terzo pacchetto energia, approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2011.

Il Consiglio dei Ministri il 31 maggio scorso ha approvato, in via definitiva, lo schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e 2008/92/CE inerente una procedura comunitaria per la trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia elettrica (cd terzo pacchetto energia).

Di assoluto rilievo in materia di distribuzione del gas naturale le norme contenute nell'articolo 24 del provvedimento, recante *valore di rimborso degli impianti di distribuzione*, il cui comma 4 modifica, in via ulteriormente restrittiva, condizioni e termini previsti nel decreto di definizione degli Ambiti gas, in vigore dal 1 aprile u.s., per portare a compimento le gare per l'affidamento del servizio distribuzione del gas naturale già avviate.

Il comma in questione dispone che *Gli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.*

La norma distingue quindi il momento che determina il blocco delle gare sia per le procedure aperte che per quelle ristrette, prevedendo che sia comunque indicato il valore di rimborso al gestore uscente (quindi si presume il valore minimo e quello massimo, in caso di differenti valutazioni e mancato accordo fra ente e gestore uscente).

Considerando che il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista nei prossimi giorni, stante le nuove condizioni, al fine di evitare contenziosi entro tale scadenza bisognerà inviare le lettere d'invito contenenti le succitate informazioni o, in caso di procedure aperte, integrare gli atti di gara già pubblicati con le medesime informazioni previste dal decreto in essere.